



•ALERT•

06 MARZO 2019

Ultime modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia, Regolamento Nominated Adviser e Regolamento degli Operatori e delle Negoziazioni

L'avviso di Borsa Italiana n. 3447 del 22 febbraio 2019 ha introdotto alcune modifiche alla regolamentazione del mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, che, in parte, sono entrate in vigore in data 28 febbraio 2019, e che, in parte, entreranno in vigore in data 15 aprile 2019, in materia di:

- disciplina del Nomad;
- disciplina relativa alla comunicazione delle partecipazioni da parte degli azionisti significativi in caso di emissione di azioni a voto plurimo;
- disciplina del lotto minimo in caso di raggiungimento di determinate soglie di flottante e capitalizzazione.

Sono stati, inoltre, apportati alcuni *fine tunings*, che entreranno in vigore a partire dal 15 aprile 2019, tra i quali, tra gli altri, si evidenzia:

- la precisazione che, in materia di trasparenza societaria, non trova applicazione, per le società AIM Italia, il comma 4-bis dell'articolo 120 TUF (i.e. dichiarazione obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi l'azionista che supera le soglie del 10%, 20% e 25%), atteso che tale norma si applica nei confronti gli emittenti italiani aventi azioni quotate sui mercati regolamentati;
- la nuova denominazione del mercato "AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale" in "AIM Italia".



DISCIPLINA DEL NOMAD (IN VIGORE DAL 28 FEBBRAIO 2019)

Al fine di permettere al Nomad uscente di collaborare con Borsa Italiana e il Nomad subentrante fornendo le informazioni rilevanti, il termine entro il quale è disposta la revoca degli strumenti finanziari, laddove il Nomad cessato non venga sostituito, viene aumentato da **2 a 6 mesi** a decorrere dalla data di sospensione degli strumenti finanziari.

In tema di requisiti organizzativi dei Nomad, è stato specificato che, laddove la qualifica di Nomad sia richiesta da un'impresa appartenente a una rete di società di revisione legale, non si applicano i requisiti generali di organizzazione previsti dalla regolamentazione AIM Italia con riferimento ai soggetti non bancari. Tali requisiti organizzativi risultano, infatti, assorbiti dalla disciplina dettata in materia di revisione legale dei conti.

Vengono, quindi, eliminate le suddette previsioni relative alla verifica in fase di attribuzione della qualifica di Nomad con riferimento ai soggetti non sottoposti alla normativa Consob/Banca d'Italia, restando validi solo come requisiti di permanenza, alla luce del fatto che, a partire dal 1 agosto 2014, tali soggetti non possono ottenere la qualifica di Nomad.

È stata, infine, inserita una norma transitoria nella disciplina di ammissione dei Nomad per tener conto dello scenario Brexit al fine di assicurare continuità operativa ai soggetti attualmente operanti nel Regno Unito e consentire l'accesso di nuovi operatori basati in UK.



COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI IN CASO DI EMISSIONE DI AZIONI A VOTO PLURIMO (IN VIGORE DAL 15 APRILE 2019)

È stato riscontrato che, in occasione dei passaggi sul mercato principale, in caso di emissione di azioni a voto plurimo, l'attuale rinvio alla normativa Consob in tema di assetti proprietari non consente di disporre delle informazioni relative al numero di azioni ordinarie rilevanti ai fini del calcolo del flottante, essendo le partecipazioni computate sulla base del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione.

Pertanto, gli azionisti significativi sono tenuti a comunicare anche il numero di azioni ordinarie oltre al numero di diritti di voto.

Viene, quindi, specificato che, nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, anche un azionista al 5% sulla base delle sole azioni ordinarie deve provvedere alla comunicazione.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL LOTTO MINIMO IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATE SOGLIE DI FLOTTANTE E CAPITALIZZAZIONE (IN VIGORE DAL 15 APRILE 2019)

È stato abolito il lotto minimo (pari ad un numero di strumenti finanziari commisurato al controvalore di Euro 1.500) per le società AIM Italia caratterizzate da una capitalizzazione maggiore di Euro 40 mln (determinata sulla base del prezzo di IPO) e flottante maggiore del 20% al momento dell'ammissione a quotazione: per tali società si è prevista l'introduzione del **lotto minimo unitario**.

Per tutte le società che, al contrario, risultassero al di sotto delle predette soglie, il Regolamento degli Operatori e delle Negoziazioni, così come emendato, prevede che Borsa Italiana, su richiesta dell'emittente, possa stabilire il lotto minimo unitario, nel caso in cui, per un congruo periodo di tempo, la società si sia mantenuta al di sopra delle soglie stabilite.

Con riferimento alle SPAC negoziate su AIM Italia, continua ad essere previsto un lotto minimo corrispondente a un controvalore di Euro 1.000, fino al momento della *business combination*.

Per quanto riguarda le società che, alla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare, hanno azioni già quotate, il calcolo dei parametri avverrà sulla base dei prezzi medi registrati nel mese antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Qualora, ad esito dei predetti calcoli, le soglie fossero superate, si prevede che il lotto minimo corrispondente a un controvalore di Euro 1.500 sia sostituito con il lotto minimo unitario. Tale sostituzione potrà tuttavia essere esclusa a fronte di indicazione espressa dell'emittente da comunicare a Borsa Italiana al più presto e comunque prima del 15 aprile 2019 (c.d. *opt-out*).

È stato precisato che i suddetti parametri non sono soggetti a revisioni periodiche.

CONTATTI

Capital Markets Team
info@lcalex.it